

Le situazioni a confronto

ESEMPIO 1: BLACK LIST CON TRATTATO

ESEMPIO 2: BLACK LIST SENZA TRATTATO

Sanzioni monitoraggio				Imposte sui redditi			
Anno	Investimento estero "Black list"	Sanzione estero monitoraggio	Sanzione italiana monitoraggio	Anno	Reddito su investimento estero "Black list"	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva
2004	100,00	0	0	2004	0,00	0,00	0,00
2005	100,00	0	0	2005	0,00	0,00	0,00
2006	100,00	0	0	2006	0,00	0,00	0,00
2007	100,00	0	0	2007	0,00	0,00	0,00
2008	100,00	0	0	2008	0,00	0,00	0,00
2009	100,00	0	0	2009	0,00	0,00	0,00
2010	100,00	0	0	2010	0,00	0,00	0,00
2011	100,00	0	0	2011	0,00	0,00	0,00
2012	100,00	0	0	2012	0,00	0,00	0,00
2013	100,00	0	0	2013	0,00	0,00	0,00
Totale sanzioni estere oltre 100	0,00	0,00	0,00	Totale imposta sostitutiva	0,00	0,00	0,00
Deflazione e regalo di 100	0,00	0,00	0,00	Sanzioni per riduzione VD e deflazione a 1,5%	0,00	0,00	0,00
				Imponibile e sanzioni VD	0,00	0,00	0,00

Sanzioni monitoraggio				Imposte sui redditi			
Anno	Investimento estero "Black list"	Sanzione estero monitoraggio	Sanzione italiana monitoraggio	Anno	Reddito su investimento estero "Black list"	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva
2004	100,00	0	0	2004	0,00	0,00	0,00
2005	100,00	0	0	2005	0,00	0,00	0,00
2006	100,00	0	0	2006	0,00	0,00	0,00
2007	100,00	0	0	2007	0,00	0,00	0,00
2008	100,00	0	0	2008	0,00	0,00	0,00
2009	100,00	0	0	2009	0,00	0,00	0,00
2010	100,00	0	0	2010	0,00	0,00	0,00
2011	100,00	0	0	2011	0,00	0,00	0,00
2012	100,00	0	0	2012	0,00	0,00	0,00
2013	100,00	0	0	2013	0,00	0,00	0,00
Totale sanzioni estere oltre 100	0,00	0,00	0,00	Totale imposta sostitutiva	0,00	0,00	0,00
Deflazione e regalo di 100	0,00	0,00	0,00	Sanzioni per riduzione VD e deflazione a 1,5%	0,00	0,00	0,00
				Imponibile e sanzioni VD	0,00	0,00	0,00

Costo VD / valore al 31.12.13 **VD 8,51 = 6,52%**

Costo VD / valore al 31.12.13 **VD 16,1 = 12,34%**

ESEMPIO 3: BLACK LIST CON TRATTATO CON EMENDAMENTO SANGA

ESEMPIO 4: BLACK LIST SENZA TRATTATO CON EMENDAMENTO SANGA

Sanzioni monitoraggio				Imposte sui redditi			
Anno	Investimento estero "Black list"	Sanzione estero monitoraggio	Sanzione italiana monitoraggio	Anno	Reddito su investimento estero "Black list"	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva
2004	100,00	0	0	2004	0,00	0,00	0,00
2005	100,00	0	0	2005	0,00	0,00	0,00
2006	100,00	0	0	2006	0,00	0,00	0,00
2007	100,00	0	0	2007	0,00	0,00	0,00
2008	100,00	0	0	2008	0,00	0,00	0,00
2009	100,00	0	0	2009	0,00	0,00	0,00
2010	100,00	0	0	2010	0,00	0,00	0,00
2011	100,00	0	0	2011	0,00	0,00	0,00
2012	100,00	0	0	2012	0,00	0,00	0,00
2013	100,00	0	0	2013	0,00	0,00	0,00
Totale sanzioni estere oltre 100	0,00	0,00	0,00	Totale imposta sostitutiva	0,00	0,00	0,00
Deflazione e regalo di 100	0,00	0,00	0,00	Sanzioni per riduzione VD e deflazione a 1,5%	0,00	0,00	0,00
				Imponibile e sanzioni VD	0,00	0,00	0,00

Sanzioni monitoraggio				Imposte sui redditi			
Anno	Investimento estero "Black list"	Sanzione estero monitoraggio	Sanzione italiana monitoraggio	Anno	Reddito su investimento estero "Black list"	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva
2004	100,00	0	0	2004	0,00	0,00	0,00
2005	100,00	0	0	2005	0,00	0,00	0,00
2006	100,00	0	0	2006	0,00	0,00	0,00
2007	100,00	0	0	2007	0,00	0,00	0,00
2008	100,00	0	0	2008	0,00	0,00	0,00
2009	100,00	0	0	2009	0,00	0,00	0,00
2010	100,00	0	0	2010	0,00	0,00	0,00
2011	100,00	0	0	2011	0,00	0,00	0,00
2012	100,00	0	0	2012	0,00	0,00	0,00
2013	100,00	0	0	2013	0,00	0,00	0,00
Totale sanzioni estere oltre 100	0,00	0,00	0,00	Totale imposta sostitutiva	0,00	0,00	0,00
Deflazione e regalo di 100	0,00	0,00	0,00	Sanzioni per riduzione VD e deflazione a 1,5%	0,00	0,00	0,00
				Imponibile e sanzioni VD	0,00	0,00	0,00

Costo VD / valore al 31.12.13 **VD 5,86 = 4,49%**

Costo VD / valore al 31.12.13 **VD 11,49 = 8,81%**

Fonte: elaborazioni convegno PWC-Unione Fiduciaria, Lugano, 2015

Una comparazione del conto sulla disclosure nei paesi con e senza accordo fiscale

Voluntary, un RW meno caro

Il calcolo su 5 anni delle sanzioni riduce il costo

DI CRISTINA BARTELLI

Cinque anni che fanno la differenza nell'analisi di costi benefici in tema di voluntary disclosure quando protagonista è un paese ex black list come la Svizzera. Il testo della legge 186/2014 ha dimenticato di considerare, come effetto premiale, per i paesi che sti-

pulano con l'Italia un accordo fiscale di scambio di informazioni, lo stesso trattamento in campo di riduzione delle sanzioni dei paesi dell'area Ue, considerati compliant. Con la conseguenza che ai fini delle sanzioni sul quadro RW un contribuente che ha attivi esteri in un paese come la Svizzera dovrà fare un calcolo di sanzioni su dieci anni

invece che su cinque. In caso di firma dell'accordo, il costo delle sanzioni per la voluntary disclosure sarà dunque, secondo le stime diffuse a Lugano al convegno organizzato da Pwc e Unione fiduciaria, intorno al 6,52%. Se, al contrario, dovesse essere approvata la correzione del riallineamento dei termini contenuta nell'emendamento a firma del

deputato Giovanni Sanga, al testo del Milleproroghe le sanzioni (monitoraggio fiscale pi imposte sui redditi) si abbassano di circa due punti arrivando al 4,49%. Il riallineamento per le sanzioni sul monitoraggio coinvolge anche i paesi black list senza trattato. Nel caso in cui si guardi un costo di voluntary disclosure con il valore al 31/12/2013 si

dovrà tenere conto di una percentuale intorno al 12,34% per le sanzioni. Invece con la correzione Sanga, attesa da molti operatori, il calcolo delle sanzioni si ferma anche in questo caso al 2009 e non torna indietro fino al 2004 con una conseguente contrazione del carico sanzionatorio all'8,81% circa.

© Riproduzione riservata

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Gli anni dell'accordo

Sono un imprenditore e possiedo dei patrimoni finanziari all'estero. Volevo sapere se aderendo alla voluntary disclosure, devo necessariamente farlo per tutti gli anni accertabili? Cosa è necessario fare per aderire alla procedura?

V.B.

Risponde Stefano Loconte

L'adesione alla procedura di collaborazione deve essere fatta necessariamente su tutti gli anni accertabili. Il contribuente che decide infatti di aderire alla voluntary disclosure, facendovi rientrare tutti gli anni ancora accertabili, deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, la necessaria documentazione relativa a tali annualità. Più specificatamente, il contribuente che presenti la predetta richiesta nell'anno 2015, deve produrre tutti i documenti e fornire ogni informazione utile per la ricostruzione degli imponibili retroagendo sino all'anno d'imposta 2010 per le situazioni ordinarie (in caso di infedele dichiarazione), al 2009 in caso di omessa dichiarazione e, in presenza di violazioni penali (il raddoppio è previsto anche per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, cosiddetti «black list»), sino, rispettivamente, alle annualità 2006 e 2004.

La domanda deve necessariamente contenere tutti i documenti bancari e degli intermediari nonché le informazioni utili alla ricostruzione dell'intero patrimonio del contribuente (così determinando i redditi connessi agli investimenti esteri e/o gli eventuali maggiori imponibili non connessi a tali investimenti). Occorre infine precisare che l'esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, o la presentazione di dati e notizie non rispondenti al vero, inficia l'intera procedura di disclosure facendo conseguentemente venir meno l'intero assetto premiale previsto dalla stessa.

Il rimpatrio parte dal 2009

Quali sono le annualità interessate dalla procedura di collaborazione volontaria?

K.I.

Risponde Stefano Loconte

La legge numero 186 del 2014 sulla voluntary disclosure prevede la possibilità di regolarizzare tutte le annualità che sono ancora accertabili ai fini fiscali al momento di presentazione della relativa domanda e comunque relative a violazioni commesse sino al 30 settembre 2014. In ragione di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, il termine di accertamento ordinario è costituito, a pena di decadenza, dal 31 dicembre

del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, ovvero entro il quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata (dunque in caso di omessa dichiarazione). Stesso termine quinquennale per quanto riguarda le violazioni sulla compilazione del quadro RW.

Si tratta dunque di andare a regolarizzare rispettivamente i periodi di imposta 2010-2013 (4 anni) o 2009-2013 (5 anni). Tali sono i termini di accertamento ordinari.

E' infatti opportuno precisare che è previsto il loro raddoppio in due ipotesi: (i) nel caso di violazione che comporta un obbligo di denuncia penale ex art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal dlgs 10 marzo 2000 n. 74 (ii) nel caso di possesso di attività finanziarie e/o patrimoniali in un paese a fiscalità privilegiata. In tali ipotesi gli anni accertabili arriveranno pertanto all'anno di imposta 2006 (8 anni) o 2004 (10 anni).

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia www.ubs.com/voluntary